

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 363-10978 del 2.5.2018 di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Ribordone a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Ribordone, assentita alla Soc. Rialca Due srl

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 363-10978 del 2.5.2018

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- a) di decretare la conclusione, per le motivazioni espresse in premessa, della conferenza dei Servizi per il rilascio della autorizzazione unica di cui al punto successivo, con esito favorevole, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della l. 241/90 e smi;
- b) di autorizzare la Soc. Rialca Due srl - p.iva n. 02973210012 - con sede legale in 10085 Pont Canavese (To), Via Roma n. 31 mediante la presente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, alla realizzazione di un impianto idroelettrico e di tutte le opere connesse, comprese quelle di connessione alla rete elettrica nazionale, di cui alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone oggetto di separato provvedimento in capo allo stesso soggetto, il tutto in conformità al progetto descritto al successivo punto c) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa;
- c) di approvare il progetto definitivo datato 2017-2018 a firma dell'ing. G. Nascono e dell'arch. G. Paglia; in particolare il suddetto progetto definitivo è costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti (..... omissis) una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente per essere resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- d) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- e) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
 - r.d. 523/1904, autorizzazione in linea idraulica; d.g.r. 9 dicembre 2015 n. 18-2555, parere di compatibilità ambientale e geomorfologica, r.r. 6/12/2004 n. 14/R, concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico di competenza della Regione Piemonte, Settore tecnico regionale Area Metropolitana di Torino: acquisiti nell'ambito del procedimento con comunicazione n. 9417 del 26.2.2018;
 - d.p.r. 8/6/2001 n. 327: dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di competenza di questo Ente, acquisita nell'ambito del procedimento;
 - d. lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione per interferenza con la viabilità provinciale, di competenza di questo Ente, acquisita con nota n. 52193 del 2.5.2017;
 - d. lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico, di competenza della Soprintendenza Archeologia, acquisita con nota n. 9187 del 12.6.2017;
 - d.p.r. 380/2001, permesso di costruire; L. 447/1995, parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale; D.Lgs. 42/2004, autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico; l.r. 45/1989, autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico; D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495, nulla osta per interferenze con la viabilità comunale, L.R. 56/1977, variante urbanistica, definizione delle compensazioni d. lgs 387/03, di competenza del Comune di Ribordone, acquisite nell'ambito della riunione della conferenza dei Servizi e – relativamente alla

autorizzazione paesistica (d.d. n. 2/2017 del 31.7.2017) alla autorizzazione sul vincolo idrogeologico (d.d. n. 2/2017 del 13.12.2017) e al parere di compatibilità acustica (del 30.5.2017) – mediante specifici provvedimenti;

- d. lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche interrate e linee trasmissione dati, D.Lgs. 259/2003, art. 99 e 104: nulla osta per realizzazione reti di comunicazione elettronica ad uso privato, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisiti con nota n. 2016177 del 27.9.2016
- nulla osta per interferenza con infrastrutture del SII, acquisita nell'ambito del procedimento;
- nulla osta per interferenza con reti interrate Snam, acquisita con nota n. 74 del 31.1.2018;
- vidimazione della soluzione di connessione, acquisita nell'ambito del procedimento;
- d.p.r. 447/1998, parere in materia sanitaria, di competenza della ASL 4, acquisito nell'ambito del procedimento;
- f) di stabilire che il titolare della presente autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di concessione;
- g) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello stesso d.p.r. il presente provvedimento dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare agli atti;
- h) di dare atto che a seguito della regolare istruttoria del procedimento di apposizione del vincolo di cui sopra il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune interessato; come stabilito dalla d.g.r. n. 5-3314 del 30.1.2012 della Regione Piemonte, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di autorizzazione unica in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- i) di esprimere parere favorevole sulle modificazioni al progetto esecutivo consistenti in lievi spostamenti del tracciato della condotta ed in lievi modifiche alla vasca di carico e relativi organi idraulici; le stesse possono considerarsi ricadenti nella fattispecie dell'art. 27 c. 6 del r.r. 10/R/2003 e smi;
- j) di esprimere parere favorevole sulla proposta di rilascio del DMV con una modulazione a gradini di tipo "B" in luogo di quella di tipo "A", senza variazioni nell'entità complessiva del rilascio nell'anno medio; vengono previste le portate e modalità di rilascio che seguono. Gennaio, febbraio, marzo e dicembre: 108.60 l/s interamente dalla scala ittica; aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre: 163.00 l/s di cui 108.60 l/s dalla scala ittica e 54.40 l/s dalla traversa di derivazione; maggio, giugno e luglio: 253.00 l/s di cui 108.60 l/s dalla scala ittica e 144.40 l/s dalla traversa di derivazione. Dette modificazioni possono essere ricondotte nella fattispecie di cui all'art. 27 c. 6 del r.r. 10/R/2003 e smi;
- k) di prendere atto che il titolare ha depositato una fidejussione a favore di questo Ente per assicurare gli interventi di reinserimento e recupero ambientale al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel computo metrico approvato ed una fidejussione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto ai sensi del d.m. 10/9/2010; il mantenimento di dette garanzie è condizione di efficacia del presente provvedimento;
- l) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dal r.r. 10/R/2003 e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

(..... omissis))

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.
(... omissis ...)